



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 15195 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Siemens Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio 3;

***contro***

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Abruzzo, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province

Autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia – Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato Alla Salute, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Gianluigi Tebano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Roche Diagnostics S.p.A., non costituito in giudizio;

***per l'annullamento del decreto della Giunta regionale della Regione Veneto in data 20 luglio 2023, n. 101, diretto a recepire la rettifica operata dalle aziende ed enti del SSR degli importi dovuti a titolo di payback, per i singoli fornitori, indicati nel decreto n. 172/2022 del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale;***

- dell'allegato A al predetto decreto recante gli importi di payback ricalcolati per singoli

fornitori;

- delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e degli

atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, di contenuto allo stato non conosciuto,

con cui si è proceduto a rettificare gli errori commessi nella quantificazione del fatturato di

taluni fornitori che era stato validato e certificato nelle precedenti delibere;

- della nota di Azienda Zero prot. reg. n. 367888 del 7 luglio 2023, di contenuto allo stato non

conosciuto, con cui si è trasmesso alla Regione Veneto il prospetto recante distintamente per

singolo fornitore l'importo dovuto in base al decreto n. 172/2022 e l'importo dovuto all'esito

delle rettifiche degli errori di calcolo rilevati;

- se ed in quanto di ragione, del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della

Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022,

recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei

relativi importi” derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni

2015, 2016, 2017, 2018 e del relativo allegato A al predetto decreto;

oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale:

- il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle

Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi

medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1);

- il Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee

guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del

superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,

2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251

del 26 ottobre 2022 (doc. 2)

- l'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di

attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge

6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per

l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 3);

- la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni

operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78" (doc. 4);

- qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato

direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto

superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle

Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.202

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che, con i ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 5 settembre 2023 la parte ricorrente ha chiesto, altresì, l'abbreviazione dei relativi termini processuali ai fini della trattazione anche dei predetti motivi aggiunti all'udienza pubblica del 24.10.2023, udienza già fissata per il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti già proposti;

Rilevato come l'art. 53 c.p.a., preveda, al primo comma, che "nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini

previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase”;

Considerato che, nella fattispecie, si ritiene la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza avanzata da parte ricorrente, attesa la necessità della trattazione congiunta di tutti i ricorsi per motivi aggiunti concernenti l'rg di cui trattasi e l'opportunità che il predetto rg sia trattato all'indicata udienza pubblica; Ritenuto di poter fissare il termine delle ore 24 del giorno 9 settembre 2023 per la notifica del presente decreto alle controparti, ai sensi dell'art. 53, comma 2 c.p.a.;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di abbreviazione dei termini di cui all'art. 53 c.p.a. formulata da parte ricorrente in seno ai ricorsi per motivi aggiunti del 5 settembre 2023, con conseguente dimidiazione dei termini nella misura massima prevista dall'art. 53 c.p.a.

Fissa per la trattazione dei predetti ricorsi per motivi aggiunti l'udienza pubblica del 24.10.2023.

Ordina alla parte ricorrente di notificare il presente decreto alle controparti, entro il termine perentorio delle ore 24 del giorno 9 settembre 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 settembre 2023.

**Il Presidente**  
**Salvatore Mezzacapo**

## IL SEGRETARIO